

CORTE DI CASSAZIONE  
Ordinanza 7 giugno 2022, n. 18179

### Rilevato che

L'agente della riscossione emise nei confronti di XXX una cartella esattoriale per omesso versamento di IRPEF anno d'imposta 2006, sanzioni ed interessi.

Il contribuente esatto propose ricorso contro l'atto riscossivo che venne accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti.

L'Agenzia delle entrate, ufficio locale di Chieti, propose appello che a sua volta venne accolto dalla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il XXX deducendo tre motivi, poi illustrati con una memoria.

L'Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all'udienza di discussione della causa.

### Considerato che

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell'art. 36 ter, DPR 600/1973, eccesso di potere ed omesso esame delle denunciate violazioni di legge, poiché la CTR non ha preso in considerazione le sue contestazioni circa la motivazione della cartella di pagamento impugnata, con particolare riguardo alla specificazione delle pretese creditorie poste in riscossione, a suo dire avvenuta solo nella sede processuale.

1.1. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo deve rilevarsi che nell'articolazione della censura si sono miscelati argomenti inerenti questioni di diritto con altri riguardanti la valutazione, asseritamente omessa, di fatti di causa da parte del giudice tributario di appello.

Ciò, di per sé, rende appunto inammissibile il mezzo, secondo il, consolidato, principio di diritto che «Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19959 del 22/09/2014, Rv. 632466 - 01).

1.2. Peraltro, la critica alla sentenza impugnata risulta invero diretta ad un riesame delle valutazioni di merito della CTR abruzzese, il che pure causa la sua inammissibilità, secondo l'ulteriore, consolidato, principio di diritto che «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile,



in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (ex multis Cass., n. 26110 del 2015).

1.3. In ogni caso va comunque ribadito che con la "novella" dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'obbligo motivazionale del giudice tributario di appello si è ridotto al c.d. "minimo costituzionale" (Cass., Sez. U. 8053/2014), soglia senza dubbio superata dalla motivazione della sentenza impugnata.

2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione degli artt. 36 ter, 64, 67, dPR 600/1973, 35, dPR 602/1973, nonché di un documento di prassi dell'Agenzia delle entrate in relazione alle conseguenze dell'omesso rilascio della certificazione inerente la ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta.

2.1. Tale motivo è fondato.

Va infatti ribadito che «In tema di imposte sui redditi, ai fini dello scomputo della ritenuta d'acconto, l'omessa esibizione del certificato del sostituto d'imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituto di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo» (Sez. 5 - , Sentenza n. 14138 del 07/06/2017, Rv. 644424 - 01; da ultimo, Sez. 5, n. 15357 del 20 luglio 2020).

Con l'affermazione «..la certificazione delle ritenute d'acconto non può essere sostituita da documentazione equipollente», il giudice tributario di appello ha palesemente disatteso detto arresto giurisprudenziale e perciò la sentenza impugnata merita di essere cassata.

3. L'accoglimento del secondo motivo implica l'assorbimento del terzo (omesso esame della documentazione prodotta dal contribuente; iniquità della condanna alle spese giudiziali).

4. In conclusione, accolto il secondo motivo del ricorso, inammissibile il primo motivo ed assorbito il terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, per nuovo esame, che si attenga al principio di diritto enunciato in ordine al motivo accolto, ed anche per le spese del presente giudizio.

#### P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il primo motivo ed assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

